TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

Art. 89

(L) Parere sugli strumenti urbanistici (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonche' sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Parte	II — Normativa tecnica per l'edilizia
Capo	IV — Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione	I — Norme per le costruzioni in zone sismiche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-89-l-parere-sugli-strumenti-urbanistici-legge-3-febbraio-1974-n-64-art-13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it